

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Università non statali - fissata la spesa massima detraibile per il 2017 delle spese universitarie
- 3 | Cessioni di bovini e suini vivi – confermate per il 2018 le percentuali di compensazione Iva del 2017
- 4 | Nuovo OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio
- 5 | IAS n. 40 - Investimenti immobiliari – modifiche

Prassi

- 6 | OIC 29 – fatti successivi alla chiusura del bilancio
- 6 | Transfer pricing in base alle linee guida internazionali
- 6 | Contributo del 5 per mille 2018
- 6 | Certificazioni uniche tardive e nuove misure di favore: chiarimenti
- 7 | Bonus strumenti musicali, proroga

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 9 | Dichiarazione Irap 2018 – specifiche tecniche
- 9 | Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 | Software
- 10 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

11	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Spesometro 2017 - Il costo degli adempimenti fiscali da parte dei professionisti ✓ Super e iper ammortamento – novità della legge di Bilancio 2018 ✓ Valutazione e Controlli
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Revisione dei conti 2017 - relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale
	Assirevi	✓ Revisione contabile – le attestazioni della direzione ✓ Revisione contabile – relazione di revisione sul bilancio – casi particolari

Ordinary Assist

NORMATIVA

Università non statali - fissata la spesa massima detraibile per il 2017 delle spese universitarie

L'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Miur ha ora emanato il decreto che fissa per il periodo d'imposta 2017 il **tetto massimo di spese detraibili** per il 19% per le università non statali.

*Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca,
decreto 28/12/17 (G.U. n.64 del
17/3/18)*

Con il provvedimento del Miur la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di:

- corsi di laurea;
- laurea magistrale;
- laurea magistrale a ciclo unico,

delle Università non statali è stata stabilita in base a 2 parametri relativi al corso di studio, ossia:

1. l'area disciplinare di afferenza;
2. la regione in cui ha sede.

In base ai suddetti parametri può essere individuato l'importo massimo per i **corsi universitari** indicato nella seguente tabella.

Corsi universitari presso università non statali			
Importo massimo detraibile ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir			
Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Agli importi di cui sopra può essere sommato l'importo relativo alla **tassa regionale** per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995.

Per verificare a quale area disciplinare il corso appartiene, dovranno essere consultate le tabelle dell'allegato 1 al decreto in cui sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle tre aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Analogamente, sono stati fissati anche gli importi massimi per i corsi post laurea.

Cessioni di bovini e suini vivi – confermate per il 2018 le percentuali di compensazione Iva del 2017

Confermate anche per il 2018 le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1973.

L'art. 34, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, prevede per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I, allegata al decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'Iva. Un D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede annualmente alla fissazione delle percentuali entro limiti predefiniti (da ultimo in misura non superiore al 7,7% e all'8% come fissate dalla legge di bilancio 2018).

Il D.M. del 26/6/16 ha determinato, per il 2016, rispettivamente, nella

*Ministero dell'economia e delle
finanze, decreto 2/2/18 (G.U. n.64
del 17/3/18)*

Ordinary Assist

misura del 7,65% e del 7,95% le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina. Tali percentuali, già prorogate per l'anno 2017, si trovano applicazione anche per il 2018.	
Nuovo OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio Pubblicato il principio contabile n. 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio". Il documento si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1/1/18 o da data successiva. Invece, i paragrafi relativi alla "Prospettiva della continuità aziendale" si applicano a partire dall'1/1/17.	<i>Organismo italiana di contabilità, OIC n. 11</i>
Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC – Nei casi in cui i principi contabili non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società deve, ai fini del relativo trattamento contabile, fare riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: - in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili; - i postulati di bilancio: Per postulati di bilancio si intendono le disposizioni di cui all'art. 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile. I postulati del bilancio sono i seguenti: - prudenza; - prospettiva della continuità aziendale; - rappresentazione sostanziale; - competenza; - costanza nei criteri di valutazione; - rilevanza; - comparabilità. Al contrario, non è possibile applicare il principio della rappresentazione sostanziale per derogare le previsioni dei principi contabili. Prospettiva della continuità aziendale - la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nella fase di preparazione del bilancio, deve essere effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Incertezze in ordine alla continuazione dell'attività - Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Il principio contabile riporta alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio (es. revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali). Presenza di cause di scioglimento - Quando viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti dall'OIC al par. 23, tenendo conto	

Ordinary Assist

dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Rappresentazione sostanziale – il redattore del bilancio deve individuare diritti, obblighi e condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti.

Rilevanza delle informazioni - un'informazione è rilevante quando la sua omissione/errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio (coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa - investitori, finanziatori e altri creditori) sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi: Fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Gli OIC forniscono alcuni esempi dei casi in cui è possibile derogare a una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti (es. deroga al criterio del costo ammortizzato per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato).

IAS n. 40 - Investimenti immobiliari - modifiche

Pubblicato il Regolamento (UE) 2018/400 della Commissione del 14/3/18 che adotta modifiche allo IAS 40 *Investimenti immobiliari* – *Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari*, chiarendo quando un'impresa è autorizzata a cambiare la qualifica di un immobile che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa.

Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro 1° esercizio che cominci l'1/1/18 o successivamente.

*Regolamento (UE) 2018/400 della
Commissione del 14/3/18
(G.U. L 72 del 15/3/18)*

Cambiamenti di destinazione - L'entità deve operare cambiamenti che portano a qualificare un immobile che non era un investimento immobiliare come tale o viceversa quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell'uso. Un cambiamento nell'uso si verifica quando l'immobile soddisfa o cessa di soddisfare la definizione di investimento immobiliare e vi è evidenza del cambiamento nell'uso (un cambiamento delle intenzioni della direzione aziendale circa l'uso di un immobile non costituisce la prova di un cambiamento nell'uso).

Esempi di prove di un cambiamento nell'uso comprendono:

- l'inizio dell'uso dell'immobile da parte del proprietario, o di un progetto di sviluppo con la prospettiva di un uso dell'immobile da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione **da investimento immobiliare a immobile a uso del proprietario;**
- l'inizio di un progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura, per un **cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a rimanenza;**
- la cessazione dell'uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione **da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare;**
- l'inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione **da rimanenza ad investimento immobiliare.**

Ordinary Assist

PRASSI

OIC 29 – fatti successivi alla chiusura del bilancio Pubblicato un chiarimento in merito a fatti successivi alla chiusura dell'esercizio regolati dall'OIC 29 che devono essere recepiti in bilancio. In particolare l'OIC ha chiarito che i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio, come ad esempio la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio, richiedono il solo aggiornamento della stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio (fondo rischi) e non anche la riclassificazione delle poste di bilancio. In sostanza, il fondo rischi non deve essere riclassificato come debito già nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio chiuso, posto che un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio non può portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo.	<i>Organismo italiano di contabilità, newsletter febbraio 2018</i>
Transfer pricing in base alle linee guida internazionali È stato precisato che i cosiddetti tax ruling sono accordi che violano gli standard internazionali codificati a livello Ocse e di Unione Europea, non stipulabili né mai stipulati dall'Amministrazione fiscale italiana. Gli accordi previsti nel nostro Paese, così come negli altri Paesi Ocse, rientrano invece nella categoria degli APA (advance pricing agreements), ovvero accordi che hanno il solo scopo di fornire certezza preventiva relativamente ai criteri e ai metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento (Transfer pricing). Questi accordi sono presenti in tutte le Amministrazioni avanzate e in Italia sono disciplinati dall'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. L'accesso a questa forma di certezza preventiva è consentito a tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività svolta. L'Agenzia precisa, inoltre, che gli accordi preventivi non fissano in modo arbitrario l'imponibile o le aliquote d'imposta di un soggetto, ma definiscono i criteri e metodi di calcolo di determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo in base agli standard previsti dalle previsioni OCSE. In nessun caso, quindi, gli accordi sottoscritti dalle Entrate potrebbero prevedere differenti aliquote fiscali rispetto a quelle ordinarie o la riduzione della base imponibile di alcuni contribuenti. Infine, il quadro normativo interno impone allo Stato Italiano di scambiare gli accordi con gli Stati all'interno dei quali risultano residenti le imprese associate controparti delle operazioni infragruppo.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 22/7/18</i>
Contributo del 5 per mille 2018 Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi per accedere al beneficio fino al 7 maggio, trasmettendo all'Agenzia delle entrate l'istanza telematica, mentre la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata entro il 2 luglio (termine prorogato in quanto il 30 giugno cade di sabato) alla competente Direzione regionale dell'Agenzia dagli enti del volontariato e all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la rispettiva sede legale dalle associazioni sportive dilettantistiche. Gli enti che sono già presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2018 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 29/3/18</i>
Certificazioni uniche tardive e nuove misure di favore: chiarimenti Illustrate le modifiche, apportate dalla legge di Stabilità 2017 e dal D.L. n. 50/2017, all'agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente che prevede	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 29/3/18</i>

Ordinary Assist

l'applicazione dell'imposta sostitutiva al raggiungimento del risultato da parte dell'azienda. La circolare ha chiarito che, nel caso in cui l'agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell'obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute: • il datore di lavoro dovrà emettere una nuova Certificazione unica (Cu), in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l'imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi; • l'invio tardivo della nuova Cu non comporterà l'applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un'inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell'agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche.	
È stato anche precisato che: • il regime fiscale agevolato potrà valere anche per l'eventuale acconto erogato dall'azienda, a condizione che al momento dell'erogazione sia riscontrabile l'incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell'azienda stabilito dal contratto di lavoro; • il regime di favore può essere riconosciuto anche nell'ambito dei gruppi aziendali, se la contrattazione collettiva aziendale subordina l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo; in questo caso sarà possibile individuare nell'obiettivo raggiunto dal gruppo societario il presupposto per l'agevolazione, se i rapporti di lavoro siano gestiti, nell'ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme e se la contrattazione collettiva per tutte le aziende del Gruppo sia gestita in maniera centralizzata in capo ad una sola società (di solito la casa-madre). Il beneficio però spetta solo nel caso di società residenti in Italia o di società non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato, proprio perché la norma punta ad agevolare i risultati di redditività che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale; • il limite dell'importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è riferito al singolo periodo di imposta. In base alla legge di bilancio 2017, l'importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro). Abbonamenti al trasporto locale e polizze per terapie - dal 2017 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Infine, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa. Le Entrate chiariscono che il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell'ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell'ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale.	
Bonus strumenti musicali, proroga Premesso che l'art. 1, co. 643, L. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha prorogato anche per il 2018 il bonus per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti iscritti a specifici corsi musicali, il Provvedimento Agenzia Entrate 19.3.2018 ha chiarito che, per gli acquisti effettuati nel 2018, il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento di tasse e contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2017-2018 o 2018-2019 per un importo non superiore al 65% del prezzo, per un massimo di € 2.500. Tale importo è ridotto del contributo eventualmente fruito nel 2016 e nel 2017. Si ricorda che lo sconto sul prezzo di vendita diventa un credito d'imposta per il rivenditore o il produttore. Prima di concludere la vendita il rivenditore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'Iva. Con riferimento all'anno 2018, tali	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 60401 del 19/03/18</i>

Ordinary Assist

comunicazioni vanno effettuate dal 26.3.2018 utilizzando i servizi telematici Entratel e Fisconline. Il Provvedimento Agenzia Entrate 19/3/18 ha aggiornato, inoltre, l'elenco degli istituti musicali riconosciuti ai fini dell'agevolazione.	
--	--

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
Dichiarazione Irap 2018 – specifiche tecniche Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2018.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 64432 del 22/3/18</i>
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA Approvato il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 62214 del 21/3/18</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili: • Software Docfa - Catasto fabbricati (versione 4.00.4); • Software di controllo Dichiarazione Iva 74 bis 2018 (versione 1.0.0); • Software di compilazione dichiarazione Iva 74 bis 2018 (versione 1.0.0).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/3 al 31/3</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: • Modello 730/2018 e istruzioni in versione tedesca; • Modello 730/2018 e istruzioni in lingua slovena; • Tabella delle addizionali comunali all'Irpef per il saldo 2017 e l'acconto 2018 (Modelli di dichiarazione 730/2018 e Redditi PF/2018); • Guida su "Incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia; Disponibili i seguenti aggiornamenti: • Elenco banche convenzionate Modello F24; • Specifiche tecniche dei registratori telematici delle vending machine; • Guida alle ristrutturazioni edilizie; • Modello di richiesta carte di attivazione e autocertificazione guida su incentivi attrazione capitale umano.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Spesometro 2017 - Il costo degli adempimenti fiscali da parte dei professionisti Illustrati i risultati di un'indagine dei commercialisti sui costi sostenuti dagli studi professionali per la compilazione e l'invio dello spesometro 2017.	<i>FNC, documento del 28/3/18</i>
Super e iper ammortamento – novità della legge di Bilancio 2018: Fondazione nazionale commercialisti Illustrati i tratti caratterizzanti del super e iper ammortamento, con particolare riferimento alle recenti modifiche e novità, apportate dall'art. 1, commi da 29 a 36 della Legge n. 205/2017.	<i>FNC, documento del 29/3/18</i>
Valutazione e Controlli: Fondazione nazionale commercialisti Illustrate le novità normative e di prassi, nonché le pubblicazioni degli organismi di cui il CNDCEC è parte attiva, nelle tematiche relative ai principi contabili, ai principi di valutazione, alla revisione e ai controlli interni.	<i>FNC, documento del 30/3/18</i>
Revisione dei conti 2017 - relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale: Consiglio nazionale commercialisti Aggiornato un precedente documento dei commercialisti sulla relazione di revisione che tiene conto dei recenti cambiamenti intervenuti nella disciplina. Il documento illustra la struttura della relazione unitaria, le novità derivanti dalla intervenuta riforma, i riferimenti alla vigilanza e alle osservazioni in merito al bilancio, nonché fornisce uno schema-tipo di relazione.	<i>CNDCEC, documento del 22/3/18</i>
Revisione contabile – le attestazioni della direzione: Associazione revisori contabili Fornite indicazioni sulle regole e linee guida contenute nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 – Attestazioni scritte in merito al contenuto delle attestazioni da parte delle della Direzione, acquisite dal revisore quali elementi di prova nell'ambito dell'attività di revisione volta all'espressione del giudizio sul bilancio, nonché quali presupposti per la formulazione del giudizio.	<i>FNC, documento del 27/2/17</i>
Revisione contabile – relazione di revisione sul bilancio – casi particolari: Associazione revisori contabili Forniti alcuni modelli di relazione di revisione relativi a specifici incarichi di revisione contabile del bilancio coerenti con gli ISA Italia.	<i>FNC, documento del 27/2/17</i>